

TRIBUNALE DI CATANIA

SENTENZA

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 14/04/2016, XXX YYYY veniva citato a giudizio innanzi a questo Tribunale – IV Sezione Penale per rispondere del reato di cui all'articolo 4 legge 110/75 perché portava fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un nunchaku, arma costituita da due cilindri in metallo allungabili collegati tra loro da una catena. In Catania, il 4/11/2014.

I fatti sono semplici e non contestati. Possono riassumersi come segue. In data 4/11/2014, alle ore 17,45 circa, durante un servizio di controllo del territorio, militari in forza alla Stazione dei Carabinieri di Catania – Librino fermavano, l'odierno imputato a bordo di un motociclo. La perquisizione del mezzo dava esito positivo perché all'interno del vano sotto sella veniva rinvenuto l'oggetto di cui in imputazione custodito dentro un borsello.

Il pubblico ministero in imputazione ha qualificato l'oggetto "arma", con ciò riconducendo la fattispecie al primo comma dell'articolo 4.

Si pone nel presente caso un problema di qualificazione giuridica dell'oggetto rinvenuto all'imputato. Innanzitutto va detto che il nunchaku è formato da due bastoni, uniti da corda o catena. La lunghezza ideale dei due bastoni è rappresentata dalla lunghezza dell'avambraccio. In genere, il diametro della base del bastone è superiore al diametro dell'altra estremità. Esiste anche una variante a tre bastoni del nunchaku, chiamata san setsu-kon.

Non esiste un dato sicuro sull'origine storica del nunchaku. Nella sua configurazione ordinaria vi è concordanza di vedute sul fatto che il nunchaku fosse usato come uno strumento agricolo per trebbiare il grano ed il riso, potendo essere usato, nello stesso tempo, dai contadini per auto-difesa. L'uso del nunchaku nelle arti marziali sorge ad Okinawa, la più grande delle isole giapponesi di Ryūkyū. In queste isole, la popolazione, formata principalmente da contadini, non avendo possibilità di usare le armi dei samurai, iniziò a studiare e pratica la difesa personale con strumenti semplici e di tutti i giorni. Dei nunchaku esistono due tipi: quello cinese e quello giapponese. Il primo è fatto da bastoni rotondi uniti da una catena, il secondo ha bastoni ottagonali uniti da una corda. La diversità dei tipi rende completamente diverse le tecniche di uso. Dagli atti risulta che quello sequestrato all'imputato era riconducibile al tipo cinese.

Sulla questione relativa alla qualificazione giuridica del nunchaku occorre richiamare la sentenza nr. 27131 emessa nel 2016 dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione, che aveva ad oggetto una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 699 cod.pen. in relazione al porto in un'automobile condotta dall'imputato di "nunchaku".

L'imputazione originaria faceva riferimento ad un'arma propria bianca. La Corte di Cassazione riteneva corretta la qualificazione data dal Giudice alla fattispecie: secondo il ricorrente, il Giudice, nel ritenere la

sussistenza della sua responsabilità penale in relazione alla contravvenzione contestata, non aveva tenuto conto che non potevano considerarsi come armi quegli strumenti che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, avevano una specifica e diversa destinazione, come, tra l'altro, gli strumenti destinati a uso sportivo.

La Corte di Cassazione, a fronte di tali rilievi, premesso che delle armi proprie in genere era vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza¹, mentre delle armi improprie era vietato soltanto il porto², evidenziava che nella propria giurisprudenza, si era affermato che il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiedeva non tanto in particolari caratteristiche costruttive dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, comune sia all'una sia all'altra categoria, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatasi in un dato momento storico³.

Così si era ritenuto non rientrare nel novero delle armi proprie e il loro porto ingiustificato integrare il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, e non quello previsto dall'alt. 699 cod. pen., il cosiddetto machete, che, in quanto strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi, non poteva essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa della persona⁴ e il coltello da lancio, normalmente destinato a uso sportivo per il tiro al bersaglio⁵; invece, si erano considerate armi proprie non da sparo o bianche, il cui porto senza licenza al di fuori della propria abitazione integra il reato di cui all'alt. 699 c.p., la sciabola da samurai⁶, il pugnale⁷, il coltello a scatto, detto "molletta"⁸, la "katana", tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi⁹, il coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama¹⁰.

¹Tra le altre, Sez. 1, n. 1629 del 12/12/1985, dep. 22/02/1986, Di Donato, Rv. 171969; Sez. 1, n. 7949 del 14/03/1985, dep. 08/08/1986, Vaporieri, Rv. 173483.

²Tra le altre, Sez. 1, n. 9971 del 24/09/1984, dep. 14/11/1984, Catavotello, Rv. 166648; Sez. 1, n. 8852 del 19/05/1993, dep. 28/09/1993, P.M. in proc. Casali, Rv. 197008.

³Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, dep. 21/05/2012, Giusti, in motivazione.

⁴tra le altre, Sez. 1, n. 5944 del 21/11/1995, dep. 12/01/1996, Cervicato, Rv. 203268; Sez. 1, n. 1453 del 17/03/2009, dep. 07/04/2009, Gebri, Rv. 243917.

⁵Sez. 1, n. 7957 del 11/02/1982, dep. 20/09/1982, Tosani, Rv. 155069; Sez. 1, n. 9300 del 09/05/1985, dep. 19/10/1985, Lattuca, Rv. 170741.

⁶Sez. 6, n. 8930 del 05/06/1984, dep. 22/10/1984, Zeni, Rv. 166241.

⁷Sez. 1, n. 1730 del 18/03/1996, dep. 28/05/1996, P.G. in proc. Mezzapelle, Rv. 204676; Sez. 1, n. 49746 del 15/12/2009, dep. 29/12/2009, Flamini e altro, Rv. 245986.

⁸Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947.

⁹Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, citata, Rv. 252860.

¹⁰Qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'alt. 4 della Legge n. 110/1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, punito dall'art. 699 cod.pen. in relazione alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento: Sez. 1, n° 19927 del 09.04.2014, Rv 259539.

Quanto alla fattispecie che qui interessa, la Cassazione nella sentenza nr. 27131 del 2016 precisava che si era ricondotto alla categoria delle armi improprie l'attrezzo sportivo denominato "long chang" o "nunchaku", utilizzato nelle arti marziali, il cui uso integra la circostanza aggravante prevista dall'art. 585 c.p., comma 2, n. 2¹¹ La Cassazione condivideva il percorso argomentativo del Tribunale secondo cui gli oggetti che nascono come armi restano ontologicamente tali con le loro immutate caratteristiche offensive, senza trasformarsi in attrezzi ginnici solo perché usate in discipline sportive, giacché detto uso alternativo non ne esclude un uso secondo la loro intrinseca natura¹².

Parimenti, rammentava che aveva più volte ritenuto che lo strumento, utilizzato per aggressione-difesa nelle arti marziali, detto "nunchaku" e costituito da due corti bastoni uniti mediante una breve catena o corda, rientrasse nel novero delle tipiche armi bianche, di agevole utilizzo, destinato all'offesa della persona in quanto idoneo, non soltanto a colpire e a ledere, ma anche a strangolare¹³. Infine, rilevava che l'invocata circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere non potesse trovare applicazione nel caso di porto senza giustificato motivo di un "nunchaku", costituito da due bastoni collegati da una catena, che doveva essere qualificato come arma propria, senza che a tal fine rilevasse l'uso nell'esercizio delle arti marziali¹⁴. La Corte di Cassazione annullava la sentenza senza rinvio perché nel frattempo il reato si era estinto per prescrizione. Sostanzialmente secondo la sentenza 27131 del 2016, un'arma propria bianca non diventa uno strumento atto ad offendere se viene usata come attrezzo sportivo.

Nella sentenza n. 27131 del 2016, la Cassazione, nella propria analisi, non menziona la sentenza nr. 4220 emessa dalla Terza Sezione della Suprema Corte il 21/12/2010, in cui venne stabilito che un pugnale da pesca subacquea era uno strumento e non un'arma.

Nella motivazione di questa sentenza, si legge che pugnali e baionette «hanno caratteristiche costruttive tipiche che ne esaltano la destinazione all'offesa come nel caso del pugnale, solitamente caratterizzato da particolare impugnatura, da lama fissa a doppio taglio di foggia adeguata per la particolare utilizzazione. Nella fattispecie, il reato contestato riguarda il porto di un "pugnale da sub". La stessa descrizione dell'oggetto avrebbe dovuto indurre ad una accurata valutazione della intrinseca capacità offensiva, apparentemente esclusa dalla stessa definizione che sembra inquadrare l'oggetto nel novero degli attrezzi sportivi in quanto destinato come ausilio per l'attività della pesca subacquea. In tal caso, la definizione di "pugnale" sarebbe del tutto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto. Il coltello per la pesca subacquea, in ragione della sua natura di semplice strumento atto ad offendere, non rientra infatti nelle armi bianche proprie ma nel novero degli strumenti atti ad offendere. In buona sostanza si dice che bisogna

¹¹Sez. 5, n. 1762 del 20/12/2004, dep. 21/01/2005, P.G. in proc. Marchetta, Rv. 230741.

¹²Sez. 1, n° 37208 del 14.11.2013, Rv 260776.

¹³Sez. 6, n° 5066 del 10.12.2013, Rv 258522.

¹⁴Sez. 7, ordinanza n° 27332 del 12.04.2011, Rv 251093.

guardare non al nome, ma alla sostanza e proprio il fatto che il pugnale da pesca subacquea abbia sue caratteristiche specifiche, che lo fanno distinguere da un pugnale in genere, indicano che esso è stato creato e studiato non come arma, ma come strumento sportivo».

La sentenza n. 27131 del 2016 pare dare per pacifico che un attrezzo delle arti marziali sia necessariamente un'arma, sostenendo la pericolosità del nunchaku perché formato da due bastoni che ne esaltano la potenzialità offensiva. Tale argomentazione non risulta condivisibile. Innanzitutto un bastone non è un'arma, ma un oggetto se del caso atto a offendere; quindi due bastoni pur legati insieme tali rimangono. Un corto bastone, infatti, diventa arma solo se è un manganello, il che nel caso di specie non è. Gli oggetti da usare in competizioni sportive sono quasi sempre diversi da quelli originariamente creati per il combattimento reale. Molte armi poi sono derivate da strumenti dei contadini. Va allora in questa sede affermato il principio – sostenuto dalla dottrina più seria e specialistica - per il quale ciò che conta nel definire un oggetto non è il nome, ma la destinazione attuale che uno oggetto ha assunto nel nostro contesto culturale.

La Corte di Cassazione nella sentenza 27131 del 2016 pare muovere da una petizione di principio in forza della quale da una premessa che contiene già la conclusione definitiva dell'oggetto (già assunto come arma), giunge alla conclusione affermata nella premessa stessa. In realtà, occorre chiedersi a che cosa serva nella società moderna un oggetto costituito da due bastoni collegati da una catena o corda. Il nunchaku, come si è visto, è nato come strumento agricolo e poi è stato usato nelle arti marziali. Questo solo fatto sta ad indicare che non è un attrezzo che possa essere usato da tutti, ma che richiede lunghi esercizi per essere usato con abilità: un normale cittadino è quasi certo che - usandolo - correrebbe più rischi del suo bersaglio perché la rotazione del secondo bastone collegato - tramite la catena - al primo tenuto nella mano risulta eccentrica e casuale. La catena, infatti, essendo pieghevole, in caso di impatto genera una forza di ritorno verso lo stesso soggetto che maneggia il nunchaku. Viene a essere smentita così l'affermazione fatta dal giudice di prime cure nel caso sopra analizzato secondo cui il fatto che il "nunchaku" è costituito da due bastoni collegati tra di loro da una catena, ne esalterebbe la potenzialità offensiva dei singoli componenti.

In conclusione, nella valutazione qualificatoria del nunchaku occorre sfuggire alle suggestioni provenienti dalle creazioni cinematografiche e concentrarsi sulla concreta ed attuale destinazione nella nostra società. Se si esaminano le statistiche si vede come non risulti che una aggressione/lesione o reato sia stato commesso con simile oggetto. Nel caso che ci occupa, il nunchaku va qualificato come oggetto atto a offendere, così come lo può essere un qualunque oggetto idoneo all'aggressione, al lancio, al colpo inferto (dal mattarello al manico di scopa). La condotta va sussunta nel secondo comma dell'articolo 4. Ciò posto, il fatto può ricondursi nell'alveo operativo dell'articolo 131bis c.p.

La Relazione che accompagna il d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui descrive l'istituto di cui all'art. 131bis cod. pen. evidenzia che «il

primo comma dell'art. 131-bis c.p. incardina il giudizio della "particolare tenuità del fatto" su due indici-criteri, che sono la "particolare tenuità dell'offesa" e "la non abitualità del comportamento"; con l'aggiunta che, il primo, si articola in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalle "modalità di comportamento" e dall'"esiguità del danno o del pericolo"». Il giudizio sulla tenuità del fatto deve investire il fatto come tale, nei suoi aspetti naturalistici, in quanto tende a stabilire se esso sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità.

Nel caso che ci occupa, non viene in rilievo alcuno degli indici da cui deriva la non particolare tenuità previsti dal secondo comma dell'art. 131bis c.p.; né il comportamento può dirsi abituale ai sensi del 3° comma del medesimo articolo. Dal punto di vista dell'oggettività materiale, alcuna lesione del bene giuridico protetto dalla norma appare essersi integrata nel caso specifico: il fatto – estrinsecatosi nel portare il nunchaku sulla moto sotto il sedile all'interno di una borsa - non si è tradotto in alcun danno o messa in pericolo di beni giuridici. Il fatto, pur integrando sul piano oggettivo la fattispecie non ha comportato alcuna lesione del bene giuridico a protezione del quale è posta la norma: lo stesso può ritenersi di particolare tenuità. Del nunchaku va in ogni caso ordinata la confisca e distruzione ai sensi dell'articolo 240, comma 2°, n. 2 c.p.

P.Q.M.

Visti gli articoli 530, co. 1° c.p.p. e 131bis c.p.,
assolve XXX YYYY dal reato a lui ascritto come qualificato ai sensi del comma secondo dell'articolo 4 L. 110/1975, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Visto l'articolo 240, comma 2°, n. 2) c.p.,
ordina la confisca e distruzione dell'oggetto in sequestro.
Catania, 6/03/2019.

IL GIUDICE

Dott. Stefano Montoneri